



## *Al Ministro del Turismo*

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, che dispone che agli organi di governo spettano, tra l'altro, la definizione di direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dati);

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), che ha istituito il Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 102 del 20 maggio 2021 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il decreto Ministeriale del 15 luglio 2021 prot. n. 1206 recante "Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del Turismo, in attuazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto, del presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021", registrato dalla Corte dei conti al n. 2196 in data 27/07/2021;

CONSIDERATO che l'art. 4 del regolamento (UE) n. 2016/679 qualifica come «titolare del trattamento»: "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali" e come «responsabile del trattamento»: "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento";



## *Il Ministro del Turismo*

CONSIDERATO che il citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, all'art. 4 riserva agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e l'adozione degli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

CONSIDERATO che con separato atto si provvederà a individuare e designare il soggetto al quale conferire, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679, l'incarico di Responsabile della protezione dei dati del Ministero del Turismo;

RITENUTO, pertanto, che spetta al Ministro, in quanto organo di governo, l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo e ai dirigenti l'attività di gestione;

RITENUTO che l'applicazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali riservata ai dirigenti e ai capi di strutture, che vi provvedono con proprie determinazioni ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165;

RITENUTO necessario individuare, in concreto, nell'organizzazione del Ministero del turismo i soggetti preposti all'esercizio delle funzioni del titolare del trattamento dei dati personali;

RITENUTO di attribuire al Responsabile della protezione dei dati del Ministero del Turismo, vigilanza sulla tenuta del Registro delle attività di trattamento del Ministero del turismo;

SENTITI il Capo di Gabinetto e il Segretario Generale

SENTITI i Direttori Generali

Emana la seguente

### **DIRETTIVA**

#### **PREMESSA**

Con l'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche "Regolamento"), aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018, sono previsti nuovi obblighi per i soggetti che trattano dati personali, ivi comprese le amministrazioni pubbliche e risulta modificato il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196



## *Al Ministro del Turismo*

("Codice in materia protezione dei dati personali") per le parti in cui lo stesso risulti non compatibile con la nuova disciplina ivi prevista.

### **1. TITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO**

Il Ministero del turismo, istituito con il citato decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, nelle articolazioni istituzionali ed organizzative, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 102 del 20 maggio 2021, nonché al decreto Ministeriale del 15 luglio 2021 prot. num.1206 è il titolare del trattamento dei dati personali.

In conformità all'assetto organizzativo del Ministero, il Capo di Gabinetto, per quanto riguarda gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro, il Segretario Generale, oltre ai Direttori Generali, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza, sono tenuti ad assicurare il rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di dati personali che incombono sul Titolare.

In tale contesto, tali soggetti sono tenuti a porre in essere misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire e dimostrare che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente alle disposizioni del Regolamento.

Il Capo di Gabinetto, il Segretario Generale, oltre ai Direttori Generali, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza, individuano un referente per la privacy, che li supporti nelle funzioni di coordinamento e che costituisca punto di contatto con il Responsabile della protezione dati.

### **2. SOGGETTI DESIGNATI PER LO SVOLGIMENTO DI COMPITI E FUNZIONI**

Il Capo di Gabinetto, il Segretario Generale, oltre ai Direttori Generali, possono affidare specifici compiti e funzioni, connessi al trattamento dei dati, a dirigenti o a capi di strutture, che da essi dipendono, designandoli espressamente ed emanando apposite istruzioni.

I soggetti designati svolgono i compiti e le funzioni ad essi affidati nell'ambito delle proprie competenze per i trattamenti connessi ai processi di cui sono responsabili.



## *Il Ministro del Turismo*

### **3. RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO**

È responsabile esterno del trattamento la persona fisica o giuridica, estranea all'Amministrazione, che per le funzioni ad essa affidate tratta dati personali per conto del Dicastero. La sua funzione di responsabile discende da contratto o altro atto giuridico del Titolare del trattamento, anche per il tramite dei soggetti di cui al precedente paragrafo I.

Nel contratto o altro atto giuridico può essere prevista la facoltà del Responsabile di ricorrere, previa autorizzazione, a sub-responsabili.

Il responsabile tratta i dati personali secondo le istruzioni ricevute dal Titolare del trattamento e assicura che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali "si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza" (ai sensi dell'art. 28, par.3, lett. b) Regolamento).

### **4. AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO**

#### Personale interno

I dirigenti del Ministero del turismo sono autorizzati al trattamento dei dati personali in relazione alle competenze esercitate dai propri uffici nel rispetto delle misure e istruzioni adottate dall'Amministrazione. Essi assicurano che il personale assegnato all'ufficio abbia adeguata conoscenza delle modalità di trattamento dei dati personali e delle istruzioni impartite e vigilano sull'esatta osservanza delle misure adottate.

Il personale non dirigente in servizio presso il Ministero è autorizzato al trattamento dei dati personali nei limiti delle competenze attribuite all'ufficio o struttura di appartenenza. Sono fatte salve eventuali diverse determinazioni volte a limitare il trattamento dei dati a determinati dipendenti.

Tutto il personale autorizzato al trattamento dei dati riceve dal Titolare del trattamento specifiche istruzioni con riferimento anche alle misure di sicurezza da rispettare nell'effettuazione delle operazioni di trattamento loro affidate.

#### Soggetti esterni all'Amministrazione

I soggetti esterni che prestano la loro attività in favore dell'Amministrazione devono essere espressamente autorizzati dal titolare al trattamento dei dati personali, e devono attenersi alle istruzioni ricevute ai sensi dell'art. 29 del Regolamento.



## *Al Ministro del Turismo*

### **5. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI**

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), è nominato, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016, tra i dirigenti di prima o seconda fascia del Ministero o tra i funzionari, opera in piena autonomia e indipendenza e riferisce al Ministro in relazione alle attività svolte.

Il Segretario Generale, oltre ai Direttori Generali assicurano la massima collaborazione al RPD fornendo il supporto, le informazioni e gli input essenziali per il miglior esercizio delle sue funzioni.

La Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane fornisce al RPD le risorse umane e strumentali necessarie per assolvere ai compiti ad esso assegnati, anche individuando personale con specifiche competenze giuridiche, informatiche, di analisi dei processi, di analisi del rischio, di cui il RPD potrà avvalersi.

Al RPD è garantito l'accesso ai dati personali e ai trattamenti del Ministero.

Oltre ai compiti stabiliti dal Regolamento, il RPD vigila sulla tenuta del Registro delle attività di trattamento che dovrà essere costituito entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore della presente Direttiva e può emanare istruzioni al riguardo.

Il RPD detiene il Registro unico del Ministero, composto delle sezioni elaborate dal Segretariato Generale e dalle Direzioni Generali, oltre a una sezione per gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, secondo un unico modello di compilazione.

### **6. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO**

Entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore della presente Direttiva sarà istituito Il Registro delle attività di trattamento dei dati del Ministro del Turismo. Il Registro è unico, ha forma scritta, anche elettronica, ed è suddiviso in cinque sezioni, una per il Segretariato Generale, tre per le Direzioni Generali, oltre a una ulteriore per gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, secondo un unico modello di compilazione.

Il Capo di Gabinetto, il Segretario Generale e i Direttori Generali sono responsabili della tenuta del Registro, ciascuno per la sezione di propria competenza, e curano il tempestivo invio della copia dello stesso al Responsabile della protezione dei dati. Il registro viene



## *Il Ministro del Turismo*

costantemente aggiornato, inviando tempestivamente la copia aggiornata della sezione dello stesso, che sostituisce quella precedente, al Responsabile della protezione dei dati.

### **7. FORMAZIONE DEL PERSONALE**

Al fine di promuovere la conoscenza dei principi in materia di privacy e di sensibilizzare il personale sulla rilevanza dei diritti tutelati dal vigente quadro normativo, è necessario prevedere un piano di formazione mirato a fare acquisire al personale il livello di conoscenza della materia adeguato al proprio ruolo.

Tale piano di formazione costituisce una misura generale da adottare per garantire il corretto trattamento dei dati.

### **8. DISPOSIZIONI FINALI**

Dall'attuazione della presente direttiva non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente direttiva è trasmessa agli organi di controllo secondo la normativa vigente.

Roma

Il Ministro del turismo